

Previdenza Complementare Polizia Municipale

Accordo Integrativo per l'attuazione di una forma di previdenza complementare a favore del personale addetto della Polizia Municipale del Comune di Pelago

Il giorno 20/12/2012, alle ore 15.00, presso la sede del Comune di Pelago tra la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione delle Organizzazioni Sindacali e la RSU

Presenti:

per la parte pubblica

- Vice segretario generale Dr. Giuliano Migliorini
- Responsabile Servizio Finanziario Mariano Pinzauti

per la R.S.U.

- Gabriele Berni
- Andrea Romoli
- Stefano Menicalli

Per le OO.SS.

- CGIL, Donato Petrizzo
- CISL, Bruschi Donatello

VISTO

- l'articolo 208, comma 4°, del Decreto Legislativo nr. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i., volto a disciplinare la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative a diverse finalità fra cui – come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 426 del 9/10/2000 – l'assistenza e la previdenza complementare per gli appartenenti all'Ufficio della Polizia Municipale;
- l'art. 17 del CCNL del 22/01/2004 che prevede che “ Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall'articolo 208. comma 2, lett. a) e comma 4 del D.Lgs n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni sono gestite dagli organismi di cui all'articolo 55 del CCNL 14.09.00, i quali sono formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti secondo quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 1970);
- la delibera di Giunta Municipale n. 107 del 11.12.2012 inerente la ripartizione dei proventi derivanti dall'introito delle sanzioni pecuniarie al CdS per l'anno 2012 dove viene dato atto dello stanziamento nel bilancio di previsione del corrente anno dello stanziamento dell'importo di €. 3.000,00 destinato alle finalità di previdenza complementare e viene autorizzata la delegazione trattante di parte pubblica alla stipula del relativo accordo;
- Visto il parere favorevole rilasciato in data 14.12.2012 dal Revisore unico dell'Ente ai sensi dell'art. 40 bis del Dlgs. 165/2001

PREMESSO

che le parti intendono istituire una forma di previdenza per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale;

The right side of the document features several handwritten signatures in blue ink. At the top, there is a signature that appears to be 'M. Pinzauti'. Below it is a larger, more stylized signature. Further down, there is a signature that looks like 'M. Berni'. At the bottom right, there is a signature that appears to be 'A. Romoli'. The signatures are arranged vertically along the right margin.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art.1 DESTINATARI

Destinatari delle forme di Previdenza Integrativa sono tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Pelago in possesso dei requisiti di seguito indicati.

1. La previdenza integrativa decorre dal 1/1/2012 o dalla data di assunzione, se successiva, a favore del personale inquadrato come agente di P.M., specialista attività area di vigilanza e funzionario responsabile di P.M..
2. I nuovi assunti dovranno aver superato positivamente il periodo di prova.
3. Il beneficio opera a favore del personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2012 e comunque a favore dei dipendenti che saranno assunti con contratto a tempo indeterminato.

Art.2 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Dato atto dell'art. 17 del CCNL del 22/01/2004 che prevede che le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall'art. 208 del CdS siano gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del CCNL 14/09/00, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970) che a sua volta prevede che le attività culturali, ricreative e assistenziali promosse nell'azienda siano gestite da organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei dipendenti.

Viene nominata una Commissione amministratrice eletta fra tutti i lavoratori di polizia locale durante l'assemblea.

I membri della Commissione amministratrice, i quali sono rieleggibili, hanno durata in carica triennale, la Commissione amministratrice ha il compito di comunicare all'amministrazione nel dettaglio il prodotto previdenziale che è stato scelto e di rapportarsi con essa sulla materia.

Art.3 FINALITA' E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'art.4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208 e pertanto saranno impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino previdenza integrativa.

Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi pensione aperti, F.I.P. (Fondi pensione individuali) o P.I.P. (Piani pensioni individuali), assicurazioni sulla vita o prodotti simili consentiti dalla legge.

Art.4 FINANZIAMENTO

Per il finanziamento delle prestazioni sopra citate il Comune di Pelago si impegna a versare, per il 2012, un contributo complessivo di €. 3000,00 e quindi, per il 2012 ad organico attuale, la somma di €. 500,00 a favore di ciascun dipendente regolato dal presente accordo come meglio precisato all'art. 1.

Le parti convengono che per gli anni successivi l'importo da destinare alla previdenza complementare sarà stabilito entro il termine di approvazione dello schema del bilancio di previsione del relativo anno da parte della Giunta Municipale, a seguito di appositi incontri e comunque in tempo utile alla definizione della somma da inserire nella delibera di Giunta annuale di destinazione delle risorse derivanti dall'introito delle sanzioni ex art. 208 del CdS.

Il pagamento avverrà, in unica soluzione, entro il 31/12 di ogni anno.

Le forme di previdenza ed assistenza integrativa sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, determinata annualmente dalla Giunta Municipale nell'ambito della delibera di ripartizione dei proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 208 del D.Lgs 285/1992.

La quota complessiva è destinata alla previdenza integrativa della polizia municipale.

L'Ente provvederà ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa.

L'ufficio personale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili in favore degli Istituti Assicurativi o Bancari individuati, come saranno indicati alla amministrazione dalla commissione amministratrice di cui all'art. 2.

Art.5

CESSAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

Il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere, per le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune, la facoltà di:

- proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
- trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
- riscattare la propria posizione individuale.

L'obbligo contributivo dell'Ente ha comunque termine alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente o per passaggio del dipendente in strutture diverse dalla Polizia Municipale (ad es. passaggio a qualifica o profilo professionale per la quale non è prevista tale Forma Pensionistica).

L'obbligo dell'Ente è altresì sospeso durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente disciplinati dal C.C.N.L. e dalle vigenti disposizioni di legge.

Art.6

CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.

Art.7

VALIDITA' DELL'ACCORDO

In presenza di fatti che possano incidere su quanto qui pattuito, le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare le eventuali conseguenze applicative del presente accordo.

Per quanto non espressamente trattato si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Letto e sottoscritto

per la parte pubblica

- Vice segretario generale Dr. Giuliano Migliorini
- Responsabile Servizio Finanziario Mariano Pinzauti

per la R.S.U.

- Gabriele Berni
- Andrea Romoli
- Stefano Menicalli

Per le OO.SS.

- CGIL, Donato Petruzzo
- CISL, Bruschi Donatello

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. The signatures are cursive and somewhat stylized.

**PARERE DEL REVISORE UNICO IN ORDINE ALLA
COMPATIBILITA' DEI COSTI SULL'ACCORDO PER LA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER LA POLIZIA
MUNICIPALE**

**Art. 17 CCNL 22/1/04 -art. 208 c.d.s.
Art. 40 bis D.Lvo 165/2001**

Il sottoscritto Dr. NICOLA BERNARDINI, quale Revisore Unico del **COMUNE di PELAGO**, con riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 17 del CCNL 1/4/99 ed all'art. 40 bis D.Lvo 165/2001;

VISTA la comunicazione trasmessa dal Responsabile del Servizio AA.GG. in data 13/12/2012 sulla ipotesi di Accordo da sottoscrivere con le OO.SS. per la previdenza complementare per la polizia municipale prevista dall'art. 208 del c.d.s.;

Preso atto della deliberazione della g.c. n. 107 dell'11.12.2012 con cui sono state destinate ai sensi dell'art. 208 del c.d.s. le risorse provenienti dagli introiti delle contravvenzioni determinando in €. 3.000,00 l'importo destinato alla previdenza complementare del personale della polizia municipale e dello stanziamento nel bilancio di previsione 2012 della predetta somma;

VISTO l'art. 48 del D.lvo 30/3/2001 n. 165;

C E R T I F I C A

La compatibilità dei costi della ipotesi di Accordo in oggetto con i vincoli finanziari di bilancio ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lvo 165/2001 e la loro coerenza con i vincoli delle norme e dei CCNL vigenti.

Pelago, 14/12/2012

**IL REVISORE UNICO
(DR. NICOLA BERNARDINI)**

